

giornate Serra Riccardo per espressioni offensive verso i G.d.G. con intimidazioni e minacce al termine dell'incontro, nonché squalifica per una giornata nei confronti di Ratto Alessandro per frasi blasfeme in campo ed espressioni offensive verso un atleta avversario a fine incontro e squalifica per una giornata nei confronti di Angelo Boero per proteste.

Conclusioni delle parti

come in atti.

FATTO

La società Albaro Volley Genova e gli atleti destinatari dei provvedimenti sanzionatori ricorrevano avverso le sanzioni irrogate dal GUR Liguria sostenendo l'irregolarità formale del provvedimento impugnato, l'errata e illogica valutazione dei fatti assunti a presupposto delle sanzioni disciplinari adottate, instando preliminarmente per la sospensione del provvedimento impugnato.

All'udienza del 15/04/2011, le parti non erano presenti alla discussione dell'appello e la Commissione d'Appello Federale dopo ampia discussione, adottava la propria decisione, riservandosi il deposito delle motivazioni.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'appello, si eccepisce l'irregolarità formale del provvedimento di prime cure, per avere il GUR indicato soltanto le condotte costituenti violazioni delle norme comportamentali, senza, tuttavia, indicare nel dettaglio le norme concretamente violate.

Con il secondo motivo si censura una errata ed illogica motivazione dei fatti assunti a presupposto delle sanzioni disciplinari comminate con il provvedimento impugnato, obiettando una "cattiva" gestione della gara da parte degli arbitri ed una

errata interpretazione dei fatti ad opera del Giudice Unico Regionale, riservando una più compiuta contestazione in esito alla visione del rapporto stilato dagli arbitri.

* * * *

Preliminarmente, il Presidente di questa Caf non ha ritenuto di dover accogliere l'istanza di sospensiva, non ravvisandone il requisito del *fumus boni iuris*.

Ritiene questa commissione che il provvedimento di prime cure sia correttamente motivato, poiché la singola sanzione irrogata è posta in relazione con il comportamento adottato dagli atleti, con espressa indicazione del numero di penalità inflitte, cosicché il destinatario della sanzione è messo nella condizione di verificarne la congruità.

Non è prevista nel caso di specie l'indicazione delle norme comportamentali violate, che sono evidentemente di carattere generale e che ogni tesserato è tenuto a conoscere.

Né pare eccezione di pregio giuridico, la contestazione di un'errata e illogica motivazione dei fatti posti a fondamento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio.

La valutazione dei fatti in contestazione non può che essere oggettiva e rigorosamente ancorata agli elementi di prova ai quali il regolamento giurisdizionale riconosce importanza fondamentale e primaria, quale è, nel caso di specie, il rapporto arbitrale.

Ritiene questa commissione, che il GUR abbia oggettivamente valutato i fatti così come riportati nel rapporto arbitrale e non vi sono gravi e diversi elementi, per dare credito ad una versione dei fatti, così come narrata dai ricorrenti, che, in parte, peraltro collima con quella riferita nel rapporto di gara.

Le istanze istruttorie avanzate dai ricorrenti sono esclusivamente testimoniali, fatta salva la richiesta di acquisizione delle riprese video, che tuttavia, ben potevano essere prodotte.

Peraltro, la mancata partecipazione all'udienza di discussione può considerarsi implicita rinuncia alla richiesta di ammissione delle prove testimoniali.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto con conseguente incameramento della relativa tassa.

P.Q.M.

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso e conferma il provvedimento adottato dal GUR Liguria.
- dispone l'incameramento della tassa di impugnazione versata dagli appellanti;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 15/04/2011.

Il Presidente
Avv. Silverio Vitali



Affisso all'albo il 30/06/2011

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi